

Prot. 952/26/P

Roma, 14.10.2026

Al sig. Direttore Generale del Personale del D.A.P. – **Dott.ssa Rita RUSSO**
ROMA

e, per conoscenza,

All'Ufficio III Relazioni Sindacali della D.G.P. del D.A.P. – **Dott.ssa Ida DEL GROSSO**
ROMA

OGGETTO: regolarizzazione dell'interruzione del congedo per trasferimento a seguito di convocazione per doveri di giustizia - recupero giorni non fruiti.

La scrivente Organizzazione Sindacale USPP intende sottoporre all'attenzione della S.V. una problematica che, sebbene non si verifichi con particolare frequenza, nei casi in cui si manifesta determina conseguenze rilevanti sul piano personale, logistico ed economico per il personale di Polizia Penitenziaria interessato.

Nello specifico, si fa riferimento ai casi in cui un dipendente, durante la fruizione del congedo connesso a un trasferimento di sede, sia chiamato a interromperne la fruizione per ottemperare a una convocazione per doveri di giustizia, in ragione di precedenti attività di servizio.

La criticità riscontrata consiste nel fatto che l'interruzione del congedo, determinata da un obbligo istituzionale non riconducibile alla volontà del dipendente, non risulta adeguatamente regolarizzata sotto il profilo amministrativo, con la conseguenza che per i giorni di congedo non fruiti non sia garantita la possibilità di recuperarli successivamente.

Una simile situazione appare meritevole di un doveroso intervento da parte dell'Amministrazione, in quanto determina un evidente pregiudizio per il lavoratore.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di un appartenente al Corpo trasferito da una sede della regione Lombardia ad un istituto della Sicilia, il quale, durante il congedo previsto in occasione del trasferimento, venga convocato a testimoniare in relazione a fatti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni. In una simile circostanza, il dipendente sarebbe costretto a interrompere il periodo di congedo, affrontando un viaggio di notevole durata e costi significativi, con possibili ulteriori difficoltà organizzative, senza che ciò dipenda da una propria scelta e senza che l'adempimento dell'obbligo d'ufficio comporti necessariamente la restituzione dei giorni di congedo non goduti o il riconoscimento delle spese sostenute.

In ragione di ciò, si chiede di voler fornire alla Direzioni degli istituti penitenziari le opportune indicazioni al fine di specificare che l'interruzione del congedo sia formalmente riconosciuta e regolarizzata quando determinata da una convocazione per doveri di giustizia e che sia garantito il recupero dei giorni di congedo non fruiti, attraverso la loro riprogrammazione e fruizione in un momento successivo.

Si resta in attesa di un cortese riscontro e l'occasione è gradita per formulare i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe MORETTI

